

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

L'IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

Sul sito comunale nella sezione dedicata ai Tributi comunali è possibile consultare il “nuovo” Regolamento IMU e la delibera di approvazione delle ALIQUOTE anno 2023.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA è il possesso di (art. 1 comma 740 L. 160/2019):

- fabbricati, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1, A/8-A/9, e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie C/, C/ e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- aree edificabili;
- terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati.

CHI DEVE PAGARE – I SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA (art. 1 comma 743 L. 160/2019):

- il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, o il titolare sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario finanziario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
- L'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (es. portineria) (art. 1 comma 768 L. 160/2019).

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell'abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare.
- L'esenzione Imu per l'immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
- Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si precisa che dovrà esserci coerenza fra quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi e nella Tari e l'IMU.

Sono equiparate all'abitazione principale :

- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; *(a differenza della precedente norma IMU, il soggetto può decidere di considerare abitazione principale una qualsiasi abitazione tra quelle possedute, anche se in precedenza non utilizzata come abitazione principale)*
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- la casa familiare, e relative pertinenze, assegnata al genitore affidatario dei figli al quale con provvedimento del giudice, venga assegnata; *(novità dal 2020 ATTENZIONE : La nuova normativa IMU prevede che il soggetto passivo d'imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una abitazione principale e quindi è esclusa dal calcolo IMU. Ma la nuova precisazione implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna agevolazione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.)*

Nelle casistiche sopra indicate di equiparazione è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.

L'IMU non si paga per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa e per le unità immobiliari ad essa equiparate e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette all'imposta.

UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RESIDENTI ALL'ESTERO

Premesso:

- la Legge 160/2019 (di istituzione della nuova IMU non prevedeva alcuna agevolazione per le unità immobiliari possedute da residenti all'estero, e quindi **l'IMU 2020** andava assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie, ovvero considerando l'abitazione e sue pertinenze, come "abitazione tenuta a disposizione".

- L'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge Finanziaria 2021), **CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021**, ha previsto la riduzione del 50% dell'imposta IMU alle seguenti condizioni:

- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Dalla lettura della norma si evidenzia quanto segue:

- i soggetti coinvolti sono sia i cittadini italiani che stranieri;
- la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze;
- la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati all'estero. Rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale (salvo alcune eccezioni).

È comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Gli Stati esteri convenzionati con l'Italia sono i seguenti:

Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito.

Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale). Consulta la pagina dell'INPS dedicata [INPS - Paesi extra UE convenzionati](#)

Ai fini della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'agevolazione, il soggetto passivo presenta, entro i termini di legge, la dichiarazione IMU indicando i dati identificativi dell'alloggio e, nello spazio riservato alle annotazioni, che si applica la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 48, legge n. 178/2020.

- **SOLO per l'ANNO 2022**, L'art. 1 comma 743 della Legge di bilancio n. 234/2021 (Legge Finanziaria 2022) ha previsto, la riduzione al 37,50% dell'imposta IMU alle medesime condizioni previste dalla suddetta Legge 178/2020.

ANNO 2023

Si ritorna alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020, (applicate nel 2021) per cui si applica la riduzione del 50% dell'Imposta, e alle condizioni sopra riportate.

PAGAMENTO IMU SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico al Comune di Bondeno utilizzando il codice IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023 e codice BIC /SWIFT CODE BPMOIT22XXX;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’IMU:

1. l’abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6, e C7), ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
2. le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

ESENZIONI (art. 1 comma 758 e 759 L. 160/2019):

1. terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; Ai sensi del comma 78-bis del D.L. 104/2020 si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche i pensionati (titolati di trattamento pensionistico agricolo), che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; Ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, l’esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al **soggetto coltivatore**

2. i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
3. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
4. i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indicati nell’allegato A alla legge n. 448/2001;
5. A partire **dal 01/01/2022**, ai sensi dell’art. 1, comma 751, legge n. 160/2019, sono esenti dall’IMU i fabbricati costituenti **beni merce** delle imprese costruttrici. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati costruiti direttamente dall’impresa e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La qualifica di beni merce va comunicata al Comune attraverso la presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale i fabbricati hanno assunto tale natura.

Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (enti non commerciali) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI

La Legge 160/2019 all'art. 1 comma 747 lettera c) dispone che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo. È possibile applicare l'agevolazione dalla data della sottoscrizione del contratto che può avere sia forma verbale che scritta; affinché si possa applicare la riduzione IMU del 50 per cento il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione.

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

In caso di morte del comodatario, permane l'agevolazione (in capo al comodante) in presenza del coniuge di quest'ultimo con figli minori.

Precisazioni:

In situazione di comproprietà fra genitore e figlio/a di un'abitazione, non è possibile l'applicazione dell'agevolazione IMU con contratto di comodato.

Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione, l'agevolazione non può essere applicata.

Diverso invece è il caso di un soggetto che possiede oltre ai due fabbricati previsti dalla legge (abitazione principale + abitazione concessa in comodato), un'abitazione rurale ad uso strumentale adibita ad abitazione dei dipendenti. In tal caso l'agevolazione spetta comunque. Sull'argomento si è espresso il Ministero dell'Economia e Finanze con risoluzione n. 1/2016.

Nel caso in cui un fabbricato concesso in comodato risultasse anche storico, la riduzione del 50% della base imponibile è cumulabile con quella prevista per gli immobili storici; quindi la riduzione spettante ammonta al 75% della base imponibile.

Dichiarazioni immobili in comodato

Il contribuente è tenuto a dichiarare il diritto alla riduzione della base imponibile IMU al 50%, presentando al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.

IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO CONCORDATO

L'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del **25 per cento**. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).

Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 per i contratti a canone concordato per i quali non è chiesta l'assistenza delle associazioni di categoria, prevede l'obbligo di un'attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all'accordo territoriale, "anche con riguardo alle agevolazioni fiscali". Tale attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo

Le agevolazioni IMU, quindi, possono essere riconosciute solo in presenza della detta attestazione, che dovrà essere presente nei contratti stipulati a decorrere dal 26/03/2018 (Accordo territoriale del Comune di Ferrara).

In data 04/06/2019 il Comune di Bondeno ha approvato il proprio accordo territoriale.

Dichiarazioni degli immobili locati con contratto concordato

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il diritto alla riduzione della base imponibile IMU del 25%, presentando al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico e artistico (di cui all'art.10 D.Lgs. 42/2004) la base imponibile è ridotta del 50%, calcolata utilizzando la rendita presente in catasto.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il diritto alla riduzione della base imponibile IMU presentando al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

IMMOBILI INAGIBILI-INABITABILI

Questi immobili hanno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, calcolata utilizzando la rendita presente in catasto.

A tale scopo il contribuente deve richiedere a proprie spese una perizia da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà che il Comune potrà successivamente verificare.

IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA

La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), dispone all'art. 1, comma 768, la **proroga dell'esenzione IMU fino al 31 dicembre 2023 per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.**

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER LE UNITA' ABITATIVE DI CATEGORIA CATASTALE A/1-A/8-A/9)

La detrazione prevista per Legge è di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è da dividere in base al numero dei possessori (non in proporzione alla quota di possesso).

COME SI CALCOLA:

FABBRICATI

1. la rendita catastale del fabbricato va rivalutata del 5%
2. l'importo rivalutato va moltiplicato per:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5);
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. si applicano le aliquote e le detrazioni comunali.

TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.

Come calcolare il tributo

Il valore di riferimento è il Reddito DOMINICALE risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione (si può verificare tramite visura catastale).

Reddito dominicale (del terreno rivalutato del 25% x 135 (moltiplicatore) = valore catastale del terreno x 0,78% (aliquota del Comune) = IMU dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero il possesso per un periodo di almeno 15 giorni).

Esempio di calcolo (terreno agricolo con reddito dominicale di euro 100):
 $€ 100,00 + 25\% = 125 \times 135 = € 16.875 \times 0,78\% = € 131,62$.

AREE FABBRICABILI

Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

COME SI PAGA:

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso e computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Le **scadenze** per il pagamento sono fissate per legge:

- al **16 giugno** a titolo di acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre

- al **16 dicembre** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno **2023**.

Si versa utilizzando il modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale senza alcun costo, utilizzando i codici che seguono:

CODICI PER VERSAMENTO IMU

CODICE ENTE	CODICE TRIBUTO	TIPOLOGIA IMMOBILE
A965	3912	IMU abitazione principale di categoria catastale A1,A8,A9 e relative pertinenze – COMUNE
A965	3914	IMU terreni – COMUNE
A965	3916	IMU aree fabbricabili – COMUNE
A965	3918	IMU altri fabbricati – COMUNE
A965	3925	IMU fabbricati D – quota destinata allo STATO
A965	3930	IMU fabbricati D – COMUNE
A965	3939	IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (IMU dovuta sino al 31/12/2021)
A965	3913	fabbricati rurali ad uso strumentale dovrà essere utilizzato il codice tributo 3913.

L'IMU 2023 si versa interamente al Comune. Fanno eccezione i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in base all'aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune.

Il pagamento non va effettuato se l'imposta annuale è uguale o inferiore a 12 euro.

DICHIARAZIONE IMU

L'art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), così come modificato dal decreto Milleproroghe, **proroga al 30 giugno 2023** il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021. **Il 30/06/2023 è il termine ultimo per presentare sia le dichiarazioni per l'anno 2021 sia quelle riferite all'anno 2022.**

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

CONTATTI

Per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi all'Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00, il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00.

Recapito telefonico: 0532 899222-899231

Indirizzo mail: tributi@comune.bondeno.fe.it

Pec: comune.bondeno@pec.it